

ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL'UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it e: meic83800e@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it

CIRCOLARE N. 038

Al personale docente Tutti gli ordini Tutti i plessi Al DSGA Al Sito WEB

Oggetto: Compilazione del Registro Elettronico

Si ricorda alle SS.VV. che **il registro elettronico** sul quale giornalmente si annotano la materia spiegata, gli esercizi assegnati, le assenze e i voti degli alunni, eventuali note disciplinari e quant'altro, riguarda il lavoro giornalmente svolto dai docenti e il percorso scolastico dei singoli alunni, e pertanto **è un atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione dei reati in materia di falso in atto pubblico** in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti; ciò implica che tutto quello che viene riportato sul registro attesta una situazione/condizione che, una volta registrata non può essere corretta e modificata in un secondo momento.

Da un punto di vista giuridico ed amministrativo dunque:

- Il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
- Il registro è un atto amministrativo pubblico con carattere di immodificabilità ed integrità, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
- La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
- La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art.41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".
- È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza. Occorre rendere anche visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo ed evitare illecito sanzionabile.

- Il dirigente scolastico ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.
- È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente, pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il R.E. con:
- 1. Firma del docente;
- 2. Assenze degli alunni;
- 3. Giustificazioni delle assenze;
- 4. Entrate posticipate o uscite anticipate e/o ritardi;
- 5. Giustificazioni dei ritardi;
- 6. Argomento del giorno nel dettaglio
- 7. Metodologia di lavoro
- 8. Eventuali note disciplinari
- 9. Incontri scuola/famiglia

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Miceli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.